

## Sentenza-ordinanza 176/2022

**Giudizio di conto - finalità - tutela diritti patrimoniali delle amministrazioni pubbliche - correttezza delle gestioni dei flussi economico-finanziari delle amministrazioni pubbliche - caratteri - indefettibilità - interezza.**

Il giudizio di conto, in quanto posto a presidio degli irrinunciabili diritti patrimoniali e della correttezza delle gestioni dei flussi economico-finanziari delle pubbliche amministrazioni, si contraddistingue, dunque, per la sua indefettibilità, sia nel senso che a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia maneggio di denaro e valori di proprietà dell'ente è consentito di sottrarsi all'obbligo di resa del conto e al conseguente giudizio, sia nel senso che il conto deve essere esaminato dalla Corte dei conti nella sua interezza, senza esclusioni o limitazioni *quoad obiectum* di qualunque specie.

**Giudizio di conto - conto giudiziale - agente contabile - maneggio di denaro - nozione - attività di riscossione o di esecuzione dei pagamenti - disponibilità del denaro da qualificarsi pubblico - potere di disporre senza l'intervento di altro ufficio - fattispecie - versamento degli introiti mediante bonifico bancario diretto degli utenti - maneggio - sussiste - agente contabile - sussiste.**

Il significato dell'espressione maneggio di denaro deve essere latamente inteso, sì da ricomprendere non soltanto gli agenti che, in base alle norme organizzative, svolgono attività di riscossione o di esecuzione dei pagamenti, ma anche coloro che abbiano la disponibilità del denaro da qualificarsi pubblico (in ragione della provenienza e/o della destinazione) e siano forniti, in sostanza, del potere di disporre senza l'intervento di altro ufficio.

Il versamento degli introiti mediante bonifico bancario diretto degli utenti è una peculiare modalità di riscossione (prevista peraltro, ad esempio, già nel D.lgs. n. 112/1999, nell'ottica di una maggior tutela dell'erario) che non incide sulla titolarità giuridica del *munus* di agente contabile, considerata la caratterizzazione generale espansiva della nozione, nonché tenuto conto della correlata nozione estensiva di "maneggio" del denaro.

**Giudizio di conto - agente contabile - riscossione - conto giudiziale - esatta contabilizzazione e rendicontazione delle entrate - dimostrazione di carico, scarico, resti da esigere, introito, rimanenze - fattispecie - riscossione - bonifico bancario diretto degli utenti.**

artt. 616 e 621 R.D. n. 827/1924

Le esigenze di una puntuale contabilizzazione e rendicontazione delle entrate da parte dell'agente contabile, richiedono che sia dimostrato in ogni caso il carico, lo scarico e i resti da esigere, l'introito, l'esito e le rimanenze (nella fattispecie, la riscossione è avvenuta mediante bonifico bancario diretto degli utenti).

